Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 giugno 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinamento del Gabinetto

Avviso di rettifica

L'art. 4 dell'ordine di servizio del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982, concernente « Ordinamento del Gabinetto », per un errore materiale di trascrizione è risultato incompleto. Esso viene, pertanto, così rettificato:

Art. 4.

Il Dipartimento per l'analisi e la verifica del programma del Governo prepara la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo; predispone il quadro dello stato dell'attuazione programmatica, ne verifica la coerenza e la regolarità temporale e valuta le condizioni di fattibilità e il fabbisogno strumentale per le iniziative e i provvedimenti previsti; sviluppa il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio, in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici, avvalendosi anche dell'attività dell'ISTAT. Svolge funzioni di segreteria tecnica per le riunioni collegiali aventi per oggetto modalità ed aspetti dell'aggiornamento e dell'attuazione del programma.

(2771)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1982, n. **302.**

Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

Art. 2.

All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 29 maggio 1982, n. **303.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole: « Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto »;

al terzo comma, dopo le parole: « decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 », *ove ricorrono, sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'articolo 2:

dopo le parole: « attuazione del presente decreto » *sono aggiunte le seguenti:* « , ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni » *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304.

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Casi di non punibilità

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata.

Non sono altresì punibili:

a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonché il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti;

b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stata emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.

Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-*bis* del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 3.

Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-*bis* del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.

Concorso di pene

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni

degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Tentativo e delitti di attentato

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1.

Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 6.

Libertà provvisoria

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Art. 7.

Sospensione condizionale della pena

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

Art. 8.

Liberazione condizionale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

Art. 9.

Revoca della liberazione condizionale

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per

il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità.

Art. 10.
Decadenza dei benefìci

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefìci concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

Art. 11.
Disposizione interpretativa

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 12.
Limiti di applicabilità

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELL REPUBBLICA 17 maggio 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuov Scrivia.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio com nale di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) si è prodotta u profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamen del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordi al fondamentale obbligo della sostituzione del sindaco e de assessori dimissionari.

Allo scopo di porre il civico ente di fronte alla respons bilità ad esso derivante dalla inosservanza di un preciso obbli di legge il prefetto, con decreto notificato a tutti i consiglie comunali, convocava d'ufficio quel civico consesso per il marzo, affinché procedesse all'elezione del sindaco e della giun municipale, con l'avvertimento che una ulteriore inadempien avrebbe causato l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 3 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 19 n. 148 e dall'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 28

Neppure questo tentativo peraltro dava alcun risultato p sitivo.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale Castelnuovo Scrivia (Alessandria) — nonostante la formale d fida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento p scritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzion mento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorra gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.r l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimen del consiglio comunale di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) alla nomina di un commissario straordinario per la provviso gestione del comune nella persona del dott. Paolo Mongi

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelnuov Scrivia (Alessandria) non è riuscito a provvedere al sostituzione del sindaco e della giunta dimissiona negligendo così un preciso adempimento prescritto dal legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamen dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per f luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanz

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge c munale e provinciale approvato con regio decreto 4 fe braio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dice bre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rel zione è allegata al presente decreto e ne costituis parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo Scrivia (Ale sandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Mongini è nominato commissar straordinario per la provvisoria gestione del comu suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI

ROGNONI

(2647)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1982.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma - prima clinica oculistica, al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma in data 12 febbraio 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 gennaio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico saranno eseguite dai seguenti sanitari:

Pannarale prof. Mario Rosario, direttore della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Grenga prof. Roberto, aiuto di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Leonardi dott. Elvio, aiuto di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Repossi dott. Pietro, aiuto di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Lischetti dott. Pietro, assistente di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Motolese dott. Ettore, medico ricercatore della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Tucci dott.ssa Marina, assistente di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma;

Proto dott. Franco, aiuto di ruolo della prima clinica oculistica dell'Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2734)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1981, n. **1149**.

Autorizzazione alla regione Veneto ad accettare una donazione.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Veneto viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella nuda proprietà di un immobile di ventiquattro vani, sito in Venezia-Mestre, via Carducci, 32, censito al nuovo catasto edilizio urbano quale porzione dei mappali 172/1 e 908 del foglio 13/24, disposta dal dott. Arnaldo Settembrini con atto pubblico 15 ottobre 1980, n. 31300 di repertorio, a rogito dott. Ugo Longo, notaio in Venezia-Mestre e registrato a Venezia-Mestre in data 3 novembre 1980 al n. 7719, alla condizione che tale immobile venga adibito a sede del centro regionale di cultura, con biblioteca specializzata, intitolato al nome di « Paola Di Rosa Settembrini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1982

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla gomma naturale e testo di due dichiarazioni italiane

Il 15 aprile 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 159 del 14 aprile 1982, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1982, è stato depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, conformemente all'art. 59, par. 2, lo strumento di ratifica dell'accordo sulla gomma naturale (Ginevra 6 ottobre 1979).

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha presentato le seguenti dichiarazioni:

(1) « Le Gouvernement italien déclare, conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 3 de l'accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, de participer à l'accord en tant que membre importateur de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel ».

(2) « Le Gouvernement italien n'accepte pas la déclaration concernant la Communanté économique européenne faite par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques lors de la signature de l'accord de 27 juin et confirmée lors de sa notification d'application provisoire ».

Conformemente all'art. 61, par. 1, l'accordo sopracitato è entrato in vigore per l'Italia il 15 aprile 1982.

(2754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:
ecologia agraria.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
calcolo tensoriale e meccanica dei continui.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
storia del rinascimento;
psicologia;
filosofia teoretica;
storia della lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:
macchine.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2737)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Esposito Mario e C., ora S.p.a. Gestioni alberghiere, in Capri.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 178.592.534 dovuto dalla S.n.c. Esposito Mario e C., ora S.p.a. - Gestioni alberghiere, in Capri (Napoli), è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2448)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Sanremo

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 240.130.272 dovuto dal comune di Sanremo è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, a garanzia del credito erariale, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato comune. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2449)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Italenka, in Milano

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982, la riscossione del carico tributario di L. 456.117.560, dovuto dalla S.p.a. Italenka, in Milano, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2506)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verres.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Verres (Aosta), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 260.209.805 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 271.005.278 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Rossi Guinzio e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Aosta darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2505)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 22 aprile 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Vimercati a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 29 marzo 1974, rep. 7236/978, reg. soc. 162478;

società cooperativa edilizia Alba a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Ricevuti in data 30 novembre 1976, rep. 29350, reg. soc. 172916;

società cooperativa edilizia Laus 72, Lodivecchio a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Piontelli in data 26 settembre 1972, rep. 307505, reg. soc. 150589;

società cooperativa edilizia Marcherio Nuova a r.l. con sede in Marcherio (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 2 maggio 1972, rep. 10595, reg. soc. 8239;

società cooperativa produzione lavoro CO.DI.PEQ., Cooperativa Distribuzione Periodici e Quotidiani a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Meneghini in data 12 dicembre 1975, rep. 198063, reg. soc. 167322;

società cooperativa edilizia Galassia a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 22 ottobre 1977, rep. 14459, reg. soc. 178505;

società cooperativa consumo Unicofa, Unione Cooperativa Familiare a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Galizia in data 15 dicembre 1977, rep. 16384/2098, reg. soc. 179426;

società cooperativa edilizia Agape a r.l. con sede in Milano, costituita per rogito Stucchi in data 18 marzo 1978, rep. 7964, reg. soc. 181016;

società cooperativa edilizia Laura 74 a r.l. con sede in Arese (Milano), costituita per rogito Caputo in data 26 marzo 1974, rep. 7206/974, reg. soc. 159334;

società cooperativa edilizia Comcop a r.l. con sede in Bresso (Milano), costituita per rogito Cortese in data 27 novembre 1973, rep. 2552/143, reg. soc. 158863;

società cooperativa edilizia Papa Roncalli a r.l. con sede in Casaletto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Notari in data 19 ottobre 1972, rep. 37492/1122, reg. soc. 2131;

società cooperativa edilizia Uboldo a r.l. con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Mezzanotte in data 31 ottobre 1973, rep. 25345/3772, reg. soc. 158854;

società cooperativa edilizia S. Vincenzo Ferreri a r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Minisci in data 25 febbraio 1974, rep. 38485/979, reg. soc. 10263;

società cooperativa edilizia Ghirlanda a r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 16 settembre 1975, rep. 244522/5483, reg. soc. 11681;

società cooperativa edilizia Don Luigi Sturzo a r.l. con sede in Ossago Lodigiano (Milano), costituita per rogito Notari in data 12 novembre 1971, rep. 21873, reg. soc. 1879;

società cooperativa consumo Malvaglio a r.l. con sede in Robecchetto con Induno (Milano), costituita per rogito Raja in data 26 aprile 1973, rep. 106431/3274, reg. soc. 154228;

società cooperativa edilizia Braccio di Ferro a r.l. con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Pentangelo in data 12 ottobre 1976, rep. 30946/1963, reg. soc. 12700;

società cooperativa edilizia Vivaldi Edificatrice a r.l. con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Zoppi in data 16 novembre 1972, rep. 41782, reg. soc. 8813;

società cooperativa edilizia Gibierre a r.l. con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 8 aprile 1976, rep. 249709/5084, reg. soc. 12236;

società cooperativa consumo Vera a r.l. con sede in Pavia, costituita per rogito Polani in data 23 ottobre 1975, rep. 45920/5013, reg. soc. 3760-5039 fasc.;

società cooperativa consumo La Famigliare a r.l. con sede in Pavia, costituita per rogito Corbellini in data 30 marzo 1950, rep. 2433/1747, reg. soc. 1963;

società cooperativa consumo fra Lavoratori in Breme Lomellina a r.l. con sede in Breme Lomellina (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 17 novembre 1949, rep. 2288, reg. soc. 709;

società cooperativa mista Agro-Turistica di Bognassi a r.l. con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 20 maggio 1969, rep. 1559, reg. soc. 1164/1261;

società cooperativa edilizia Stella Alpina a r.l. con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 30 settembre 1971, rep. 8937, reg. soc. 4950;

società cooperativa edilizia Fortuna S.I.P. a r.l. con sede in Bergamo, costituita per rogito Ghisalberti in data 16 novembre 1972, rep. 3269, reg. soc. 8109;

società cooperativa edilizia Stabilimento Brambilla a r.l. con sede in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane in data 15 settembre 1964, rep. 19103, reg. soc. 5398;

società cooperativa edilizia Rosolacci 76 a r.l. con sede in Clusone (Bergamo), costituita per rogito Russo in data 7 febbraio 1977, rep. 1116, reg. soc. 11953;

società cooperativa edilizia Costa Verde a r.l. con sede in Costa Volpino (Bergamo), costituita per rogito Rodeschini in data 17 maggio 1973, rep. 16948, reg. soc. 8643;

società cooperativa edilizia La Raganella a r.l. con sede in Mapello (Bergamo), costituita per rogito Fiecconi in data 27 giugno 1972, rep. 12146, reg. soc. 7880;

società cooperativa consumo La Treviolese a r.l. con sede in Treviolo (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 22 ottobre 1975, rep. 43220, reg. soc. 10561;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l. con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Vitali in data 25 marzo 1972, rep. 129, reg. soc. 8413;

società cooperativa consumo Blub Pianura a r.l. con sede in Brenta (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 8 aprile 1976, rep. 113397/23135, reg. soc. 7742;

società cooperativa produzione lavoro Fraternità a r.l. con sede in Ispra (Varese), costituita per rogito Volpe in data 29 aprile 1975, rep. 51653, reg. soc. 7445;

società cooperativa edilizia Col di Lana a r.l. con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Annoni in data 7 aprile 1973, rep. 7314, reg. soc. 8856;

società cooperativa edilizia Castello Valtravaglia a r.l. con sede in Castelveccana (Varese), costituita per rogito Lilloni in data 2 agosto 1975, rep. 244643, reg. soc. 7518;

società cooperativa edilizia Zenit a r.l. con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 16 aprile 1972, rep. 13715/3977, reg. soc. 947/75;

società cooperativa edilizia Crema Uno a r.l. con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Sarta in data 24 aprile 1976, rep. 8166/585, reg. soc. 1228/87;

società cooperativa edilizia Acli-Casa Mons. G. Quaini a r.l. con sede in Spino d'Adda (Cremona), costituita per rogito Biotti in data 8 luglio 1972, rep. 5078/819, reg. soc. 960.

(2349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 28 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,30	1300,30	—	1300,30	1300,25	1325 —	1300,20	1300,30	1300,30	1300,30
Dollaro canadese	1046,10	1046,10	—	1046,10	1046,25	1046,10	1046,30	1046,10	1046,10	1046,10
Marco germanico	554,45	554,45	—	554,45	554,25	554,40	554,28	554,45	554,45	554,45
Fiorino olandese	501,04	501,04	—	501,04	501 —	501,05	501,09	501,04	501,04	501,05
Franco belga	29,32	29,32	—	29,32	29,30	29,30	29,321	29,32	29,32	29,30
Franco francese	212,83	212,83	—	212,83	212,80	212,80	212,73	212,83	212,83	212,85
Lira sterlina	2329,40	2329,40	—	2329,40	2328 —	2329,35	2330,25	2329,40	2329,40	2329,40
Lira irlandese	1918,50	1918,50	—	1918,50	1918 —	—	1920 —	1918,50	1918,50	—
Corona danese	162,73	162,73	—	162,73	162,65	162,70	162,75	162,73	162,73	162,75
Corona norvegese	215,66	215,66	—	215,66	215,50	215,65	215,75	215,66	215,66	215,65
Corona svedese	222,38	222,38	—	222,38	222,35	222,40	222,38	222,38	222,38	222,40
Franco svizzero	651,75	651,75	—	651,75	654,60	651,70	651,54	651,75	651,75	651,75
Scellino austriaco	78,749	78,749	—	78,749	78,75	78,75	78,75	78,749	78,749	78,75
Escudo portoghese	18,15	18,15	—	18,15	18,15	18,30	18,15	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	12,409	12,409	—	12,409	12,40	12,35	12,415	12,409	12,409	12,40
Yen giapponese	5,352	5,352	—	5,352	5,35	5,36	5,355	5,352	5,352	5,35
E.C.U.	1323,50	1323,50	—	1323,50	—	—	1323,50	1323,50	1323,50	—

Media dei titoli del 28 maggio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,875
» 5,50 % » » 1968-83	92,225
» 5,50 % » » 1969-84	86 —
» 6 % » » 1970-85	82,875
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	68,625
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	70,725
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,900
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	99,675
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,375
» » » 18 % 1- 7-1983	99,575
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	88,525
» » » 12 % 1- 4-1984	87,175
» » » 12 % 1-10-1984	85,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1300,25
Dollaro canadese	1046,20
Marco germanico	554,365
Fiorino olandese	501,065
Franco belga	29,32
Franco francese	212,78
Lira sterlina	2329,825
Lira irlandese	1919,25
Corona danese	162,74
Corona norvegese	215,705
Corona svedese	222,38
Franco svizzero	651,645
Scellino austriaco	78,749
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	12,412
Yen giapponese	5,353
E.C.U.	1323,50

CONSIGLIO DI STATO

Elezioni del consiglio di presidenza

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7, 9 e 50 relativi alla istituzione del consiglio di presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che la prima elezione del consiglio di presidenza deve avere luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge predetta;

Decretà:

L'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 4 luglio 1982, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il presidente: PESCATORE

(2768)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 5 dicembre 1981, n. 450. Modificazione all'ordinanza 16 novembre 1981, n. 433

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, con la quale sono state dettate norme procedurali integrative per l'attuazione del programma previsto dall'ordinanza n. 323 in data 16 giugno 1981;

Ritenuto di dover apportare una modifica la cui esigenza è stata prospettata da taluni sindaci di comuni interessati, preoccupati di utilizzare, a guadagno di tempo, le procedure finora espletate, in quanto utilizzabili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè dalla legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Articolo unico

Al secondo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 è aggiunto il seguente:

« Sono fatte tuttavia salve le diverse procedure finora espletate od avviate dai comuni, purchè riconducibili a quelle previste dai criteri di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, confermate con apposito atto deliberativo dai competenti organi comunali ».

Napoli, addì 5 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2685)

Ordinanza 19 dicembre 1981, n. 465. Autorizzazione alla fruizione di congedo ordinario per gli anni 1980 e 1981 entro il 31 dicembre 1982.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 convertito in legge 6 agosto 1981, n. 456, sono state prorogate le funzioni attribuite al commissario per il completamento degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

che alla data di cessazione della dichiarazione di calamità naturale ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, avrà inizio la gestione stralcio prevista dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

che per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il commissario si avvale del personale scelto fra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, e degli enti pubblici;

che l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, regola per i dipendenti pubblici il periodo di congedo ordinario e il relativo rinvio per comprovate esigenze di servizio;

che con ordinanza commissariale n. 274 del 18 maggio 1981 è stato disposto che il congedo ordinario relativo all'anno 1980 possa essere fruito dal personale su menzionato entro il 31 dicembre 1981;

Ritenuto che parte del predetto personale non ha potuto finora godere nè si presume possa godere entro il 31 dicembre 1981 del periodo di congedo ordinario relativo all'anno 1980 come da ordinanza citata in premessa, in quanto continua a prestare ininterrottamente la propria opera nelle zone terremotate;

che detto personale non ha finora fruito dell'intero o di parte del periodo di ferie per l'anno 1981 mentre è stato posto in grado di fruire dei riposi settimanali e di permessi compensativi delle festività vigenti e di quelle soppresse;

che parte di detto personale presumibilmente sarà impiegato nella gestione successiva a quella Commissariale e che, pertanto, difficilmente potrà godere dei periodi di congedo ordinario, già cumulati, relativi agli anni 1980 e 1981;

che analogo problema sussiste per quella parte di personale che farà rientro alle rispettive sedi;

che al fine di garantire il funzionamento ininterrotto dei servizi straordinari e nel contempo garantire al personale dipendente il diritto di godere delle ferie, si rende necessario che lo stesso venga autorizzato a fruire dei periodi spettanti anche dopo il 30 settembre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e la legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè la legge di proroga 6 agosto 1981, n. 456 ed avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il personale civile e militare tuttora impegnato per le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, nonchè quella parte di personale che sarà impegnato nella gestione successiva a quella commissariale, che non abbia fruito del congedo ordinario, in tutto o in parte, relativo agli anni 1980 e 1981, è autorizzato a fruirne entro il 31 dicembre 1982.

Napoli, addì 19 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2686)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 15 maggio 1982 il decreto del prefetto della provincia dell'Istria 3 marzo 1931, n. 228 S, con il quale i cognomi della signora Maria Smillovich ved. Sincovich, nata a Momiano (Buie d'Istria) l'11 ottobre 1850, vennero ridotti nella forma italiana di « Millo » e « Sinico », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Tomaso, nato a Momiano il 15 dicembre 1879 e Antonio, nato a Momiano il 21 luglio 1883; alla nuora Maria Tulliach, moglie di Antonio; ai nipoti (figli di Antonio e di Maria Tulliach) Giuseppe, nato il 31 marzo 1921, Pietro, nato il 26 aprile 1923, Rosa, nata il 2 febbraio 1925 e Antonio, nato il 14 gennaio 1927, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 8 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote Giorgio Millo, figlio di Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Smillovich ».

Il commissario straordinario del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1982 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 576 in data 25 luglio 1981 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei

titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psico-tecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psico-tecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana mt. 100; corsa piana mt. 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) cu carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1982
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 48

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . . . . . n. . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) .

Data, ...

Il candidato . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, etc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(2654)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 - agosto 1981 - del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 maggio 1982, pubblica il decreto ministeriale 1° ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre dello stesso anno, registro n. 27, foglio n. 246, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(2623)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « C. Mira » di Casorate Primo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « C. Mira » di Casorate Primo, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(393/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(397/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(398/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN CUORGNÈ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

(399/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

(396/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN TORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso gli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia, a:

un posto di assistente pediatra;

due posti di assistente cardiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(395/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(392/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(391/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 147 del 31 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale «Vittorio Emanuele III» - Generale di zona, in Salemi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere generico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821490)